

## Acquisto e vendita titoli: scritture contabili

di Viviana Grippo

Convegno di aggiornamento

### Bilancio 2025 dal codice civile al reddito d'impresa

Scopri di più

Nell'attivo circolante dello Stato patrimoniale del bilancio d'esercizio rientrano i **titoli emessi da Stati**, le **obbligazioni emesse a enti pubblici**, da società finanziarie e da altre società, nonché i **titoli a questi assimilabili, non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale**.

L'OIC 21 disciplina il **passaggio da titolo non immobilizzato**, ovvero circolante, a **titolo immobilizzato**.

Le motivazioni di detta scelta possono derivare da svariati avvenimenti, ma **non possono, tuttavia, dipendere da politiche di bilancio**.

Secondo l'OIC 20, i titoli iscritti nell'attivo circolante sono **valutati in base al minor valore** fra il **costo ammortizzato** e il **valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato**. Il metodo generale per la valutazione dei titoli è quello del **costo specifico**, ma in alternativa, nel caso di titoli fungibili, è **possibile utilizzare i metodi della media ponderata, LIFO e FIFO**, applicando l'[art. 2426, n. 10, c.c.](#)

Il criterio del costo ammortizzato può **non essere applicato** quando:

- **gli effetti rispetto alla rilevazione al costo d'acquisto sono irrilevanti**. L'irrilevanza di presume se i titoli sono destinati a **essere detenuti durevolmente**, ma i costi di transazione, i premi/scarti di sottoscrizione, o negoziazione, e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza, **sono di scarso rilievo**. Si considerano **irrilevanti anche i titoli di debito** detenuti presumibilmente in portafoglio per un **periodo inferiore ai 12 mesi**;
- il **bilancio viene redatto in forma abbreviata** o di tratti di microimprese.

Ai fini valutativi, l'[art. 94, TUIR](#), specifica che i titoli debbono essere raggruppati in **categorie omogenee per natura** e se il valore dei titoli determinato fosse inferiore alla valutazione effettuata in base ai criteri fiscalmente ammessi, il valore minimo attribuibile alle **rimanenze di titoli non sarà altro che il valore normale**.



**Contabilmente, al momento dell'acquisto dei titoli** si eseguirà la **seguente rilevazione al costo:**

Diversi a Banca c/c

Titoli

Commissioni bancarie

All'atto della **rilevazione degli interessi**, chiusura dell'esercizio:

Titoli a Interessi attivi

Alla **scadenza dei titoli:**

Banca c/c a Titoli

Interessi attivi

**A partire dal 2020**, è stato introdotto un **regime derogatorio speciale** che permette alle società di valutare i **titoli iscritti nell'attivo circolante al valore di iscrizione in bilancio**, anche se superiore al valore di mercato, a condizione che **la perdita di valore non sia considerata durevole**. Tale facoltà, introdotta in origine con il *Decreto Rilancio e poi prorogata più volte*, ha lo scopo di **neutralizzare gli effetti negativi sul patrimonio delle imprese** causati dalle fluttuazioni di mercato seguite a eventi economici eccezionali. L'ultima proroga consente di applicare la deroga **anche ai bilanci dell'esercizio 2024**.

La deroga è stata introdotta per la prima volta per i **bilanci chiusi al 31 dicembre 2020**, in seguito alla crisi economica legata alla pandemia; quindi, con il **D.L. n. 73/2022**, la facoltà di non svalutare i titoli non immobilizzati **è stata estesa ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2022**.

Il regime derogatorio è stato **prorogato anche per gli esercizi 2023 e 2024**, tramite appositi decreti ministeriali, l'ultimo dei quali è il **DM 23.9.2024** che ha prorogato la misura per l'esercizio 2024.

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha fornito le **istruzioni applicative per la corretta gestione** contabile della deroga, **definendo il perimetro e le condizioni di applicazione**.